



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI,
TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ, PARCHI
AREA QUALITÀ DELL'AMBIENTE

Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio:
Acqua –Rifiuti – Energia – Aree Protette”
Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia”
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

Provincia di Latina
ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it

Provincia di Rieti
urp.provinciarieti@pec.it

Provincia di Viterbo
provinciavt@legalmail.it

Provincia di Frosinone
protocollo@pec.provincia.fr.it

Oggetto: D.C.R. 23 novembre 2018, n. 8 Piano di Tutela delle acque della Regione Lazio. Articolo 30, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione. Chiarimenti.

È pervenuta a questa Direzione la richiesta di chiarimenti riguardo al corretto inquadramento normativo e della relativa gestione delle cosiddette *acque di taglio* ossia delle acque che sono utilizzate nelle cave in particolare nelle aree di lavorazione di pietre ornamentali nelle operazioni di taglio della bancata per il raffreddamento del filo diamantato utilizzato in tale fase di lavorazione, al fine di garantire una uniforme applicazione sul territorio regionale della normativa da parte di codeste Amministrazioni.

Preliminarmente appare utile procedere ad una disamina della normativa di settore ai fini di una corretta risoluzione della problematica sopra richiamata.

Il D.lgs. 30 maggio 2008 n.117 recante *Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie “estrattive” e che modifica la direttiva 2004/35/CE* stabilisce all’articolo 1 *le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali*



DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI,
TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ, PARCHI

effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

Il medesimo decreto fornisce all'articolo 3, comma 1, la definizione di rifiuto in particolare alla lettera d) rifiuti di estrazione: *rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;* d-bis) rifiuti di estrazione storici: *rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del suddetto decreto e pertanto assoggettate alla disciplina settoriale rappresentata dal Dlgs 3 aprile 2006, n.152 le acque utilizzate nel processo di lavorazione dei materiali di cava.

La legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 rubricata *Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)* e modifiche classifica all'articolo 3, in base alla loro utilizzazione, i materiali di cava e di torbiera, includendo i materiali ornamentali.

Con Delibera del Consiglio regionale 23 novembre 2018, n.8 è stato approvato il Piano di Tutela delle acque in applicazione a quanto previsto all'articolo 121 del Dlgs 152/2006 che disciplina, tra l'altro, all'articolo 30 delle Norme Tecniche di Attuazione le acque di prima pioggia, acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne, stabilendo che *le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengano lavorazioni, lavaggi, accumulo e trasferimento di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc., devono essere convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore con idonei sistemi di depurazione in funzione della tipologia delle sostanze presenti, autorizzati dall'Autorità competente e le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006.*

Altresì, il medesimo articolo, al comma 6, dispone che le lavorazioni o i depositi di materiali inerti o di materiali naturali quali, tra l'altro, minerali e materiali da cava, possono essere stoccati su aree non impermeabilizzate e sono esclusi da quanto previsto nei commi precedenti.

Dalla disamina della normativa sopra richiamata, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 30 comma 6 del PTAR vigente, si ritiene di poter escludere dall'obbligo di convogliamento e trattamento le acque di lavorazione dei materiali da cava quali quelli delle acque di taglio in oggetto. Tuttavia, ai fini della tutela quali-quantitativa della risorsa idrica si ritiene opportuno incentivare il riutilizzo delle acque, previa raccolta e sedimentazione dei solidi sospesi, verificando il rispetto dei parametri riportati nella tabella 3 all'Allegato 5 alla Parte III del Dlgs 152/2006.

La Dirigente
(Dott.ssa Filippa De Martino)

Il Direttore ad interim
(Ing. Wanda D'Ercole)